



Estratto del Regolamento d'uso
del Marchio collettivo
"5 colori del benessere"



Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori
Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio

Premesse istitutive

Il marchio collettivo "5 colori del benessere" nasce per contribuire a ridurre l'asimmetria informativa che interrompe il legame produzione-consumo, non garantendo al consumatore di prodotti ortofrutticoli quell'insieme di informazioni relative alla qualità, all'origine. Sensibilità sociale e disponibilità di informazione continuano ad aumentare, con esse cresce la consapevolezza dei consumatori sui valori intangibili di beni e servizi. Stanno cambiando i valori di riferimento e, di conseguenza, i criteri con cui i consumatori giudicano prodotti ed organizzazioni.

Ferma restando la qualità dei prodotti, il marchio mira alla valorizzazione di tutte quelle caratteristiche che permettono al "nuovo consumatore" di vivere l'acquisto come un'esperienza in cui investe sentimenti e convinzioni. Per far ciò, sono state sviluppate le tematiche di tipo etico e sociale, ambientali, storico culturali e di legame col territorio. E' infatti lungo queste direttrici che la sensibilità del consumatore si sta affinando.

L'istituzione di un marchio collettivo si pone come obiettivo primario la costruzione delle basi dialogiche di relazione con i consumatori. Aderendo al marchio collettivo, le organizzazioni di produttori, che non hanno la forza di accendere e mantenere attivo da sole tale dialogo, avranno la possibilità di difendere e recuperare quote di mercato.

Il Marchio "5 colori del benessere"

E' istituito e registrato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi il Marchio collettivo "5 colori del benessere".

Il segno grafico è il seguente:



Le modalità di richiesta d'uso, di concessione, di mantenimento e d'impiego del Marchio sono descritte nel regolamento.

L'uso del Marchio può essere richiesto dalle Organizzazioni di Produttori e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa e da aziende agricole, consorzi, società e cooperative agricole con l'impegno di associarsi ad una organizzazione di produttori entro un anno dalla data di concessione d'uso del marchio

L'uso del Marchio può essere richiesto dalle Istituzioni Pubbliche, Fondazioni ed enti senza fini di lucro

L'uso del Marchio può essere richiesto per le seguenti tipologie di prodotti:

- a) prodotti ortofrutticoli freschi ove questi siano coltivati in Italia e, commercializzati direttamente da organizzazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa;
- b) prodotti ortofrutticoli freschi confezionati e miscugli di frutta o di ortaggi freschi ove la prevalenza degli stessi sia coltivato in Italia;
- c) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ove la prevalenza degli ingredienti di origine vegetale sia coltivato in Italia (con eccezione per le spezie di cui all'allegato I del D.L.vo 109/92);
- d) altri prodotti ove l'ingrediente caratterizzante sia un prodotto ortofrutticolo coltivato in Italia. Per questa fattispecie, la Commissione di Marchio si riserva il diritto di valutare, caso per caso, il tipo di prodotto al fine di verificarne la coerenza in relazione al messaggio salutistico ed etico contenuto nel Marchio "5 colori del benessere".

Soggetti diversi da quelli indicati in precedenza possono richiedere l'uso del marchio quando siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il marchio è impiegato su prodotti ortofrutticoli confezionati o trasformati (tipologie b e c del paragrafo precedente);
- b) i prodotti di cui al punto precedente sono realizzati in contoterzi da soggetti sopra indicati che per tali prodotti abbiano già ottenuto la concessione d'uso del marchio;
- c) quando siano attori di un programma promozionale - limitato nel tempo - approvato dalla Commissione di marchio, che preveda l'utilizzo del marchio sui materiali informativi (locandine, depliant, volantini, dvd, siti web, allestimenti vari, ecc.) e sui prodotti oggetto della promozione purché rientranti nella casistica prevista dal comma 4.1 del Regolamento.

I soggetti sopra indicati possono utilizzare il marchio per i prodotti ceduti alla vendita:

- a marchio proprio o propria ragione sociale;
- a marchio (o ragione sociale) di soggetti associati;
- a marchio (o ragione sociale) di società da questa appositamente costituite (la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da soci dell'organizzazione richiedente)
- a marchio di terzi

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica della conformità di ogni richiedente ai requisiti contenuti nel disciplinare tecnico.



Regolamento d'uso



Per accedere al Marchio è necessario compilare la domanda di autorizzazione all'uso. Le informazioni in essa contenute sono impiegate dalla Commissione di Marchio per valutare la facoltà di accesso del richiedente rispetto ai pre-requisiti indicati e per definire il contratto tra le parti.